

Il presente fascicolo informativo
contenente:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di assicurazione
comprehensive di
Regolamento della
Gestione Speciale
“Armonium”
- Glossario
- Informativa sulla privacy
- Modulo di Proposta di
assicurazione

Deve essere consegnato al
Contraente prima della
sottoscrizione della Proposta



PROSPETTIVA

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
IN FORMA MISTA POTENZIATA A CAPITALE RIVALUTABILE
ANNUALMENTE ED A PREMI UNICI RICORRENTI**

UBI  **Assicurazioni Vita**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

PAGINA VUOTA

SOMMARIO

1.	Scheda sintetica	pag.	4
2.	Nota informativa.....	pag.	8
3.	Condizioni di Assicurazione.....	pag.	21
	Comprehensive di:		
	3.1 Regolamento della Gestione Speciale “Armonium”	pag.	29
4.	Glossario.....	pag.	30
5.	Informativa sulla privacy	pag.	32
6.	Modulo di Proposta di Assicurazione.....	pag.	35

1. SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA POTENZIATA A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE ED A PREMI UNICI RICORRENTI - TAR. 100 MA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di Assicurazione

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa facente parte del Gruppo UBI Banca.

1.b) Denominazione del contratto

"PROSPETTIVA"

1.c) Tipologia del contratto

Mista potenziata a capitale rivalutabile annualmente ed a premi unici ricorrenti.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il contratto ha una durata compresa fra un minimo di anni 5 ed un massimo di anni 20 con il vincolo che l'età a scadenza non risulti inferiore a 23 anni nè superiore a 90 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

1.e) Pagamento dei premi

Premio Unico Ricorrente.

L'importo del Premio Unico Ricorrente non può essere inferiore a Euro 1.200,00 annui.

2. Caratteristiche del contratto

Il presente contratto intende soddisfare l'esigenza di risparmio del Contraente, senza rischi di tipo finanziario a carico dello stesso. La finalità che il contratto persegue viene realizzata:

- mediante l'accumulo di capitali conseguibili in base ad un piano di versamenti che, essendo caratterizzato dalla massima flessibilità, consente di predeterminare fin dall'origine l'esborso complessivo, di modificarlo in base a mutate esigenze o di integrarlo con premi aggiuntivi;
- mediante l'accrescimento delle prestazioni in base a un tasso determinato in funzione del rendimento della Gestione separata "Armonium", con un tasso minimo comunque garantito dall'Impresa e con consolidamento del capitale rivalutato annualmente.

Una parte del premio versato dal Contraente, pari allo 0,1% dello stesso, viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale acquisito che, debitamente rivalutato, verrà corrisposto a scadenza.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di partecipazione agli utili, si rinvia alla Sezione F della

Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate, dei valori di riduzione in caso di sospensione del pagamento dei premi e del valore di riscatto.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita:

in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente;

b) Prestazione in caso di decesso:

in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente del capitale assicurato in caso di morte a tale data;

c) Opzioni contrattuali:

in alternativa al capitale pagabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato, una delle seguenti opzioni:

- 1) la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) la conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) la conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita;
- 5) il differimento della liquidazione del capitale a scadenza fino ad un massimo di 5 anni e purchè l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni.

L'Impresa riconosce alle prestazioni assicurate un rendimento minimo annuo garantito nella misura del 2% che si consolida annualmente ad ogni ricorrenza di polizza.

Nel caso in cui la misura annua di rivalutazione sia superiore al rendimento annuo minimo garantito, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato a fronte di tale misura annua di rivalutazione restano acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 3 – Prestazioni assicurate, Articolo 15 – Clausola di Rivalutazione, Articolo 16 – Modalità di rivalutazione del Capitale Assicurato.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata, riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'Isvap, l'indicatore sintetico **"Costo percentuale medio annuo"**.

Il "costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il **"costo percentuale medio annuo"** del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il **"costo percentuale medio annuo"** del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'Isvap nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione speciale "ARMONIUM"

Premio Unico Ricorrente: € 1.200
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 10 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 10 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,55%	5	2,48%	5	2,16%
10	1,68%	10	1,61%	10	1,47%

Premio Unico Ricorrente: € 1.200
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 15 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 15 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,55%	5	2,48%	5	2,16%
10	1,68%	10	1,61%	10	1,47%
15	1,37%	15	1,33%	15	1,26%

Premio Unico Ricorrente: € 1.200
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 20 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000
Età: Qualunque
Sesso: Qualunque
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,55%	5	2,48%	5	2,16%
10	1,68%	10	1,61%	10	1,47%
15	1,37%	15	1,33%	15	1,26%
20	1,22%	20	1,20%	20	1,15%

“Il costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “Armonium” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto ai contratti	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso di inflazione
2003	4,60%	3,70%	3,73%	2,50%
2004	4,51%	3,61%	3,59%	2,00%
2005	4,39%	3,49%	3,16%	1,70%
2006	4,31%	3,41%	3,86%	2,00%
2007	4,46%	3,56%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

_____ • _____

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Il Direttore Generale
Riccardo Cervellin



2. NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA POTENZIATA A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE ED A PREMI UNICI RICORRENTI.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano – Italia - Telefono 02 499801 – Fax 02 49980498 – sito internet: www.ubiassicurazioni.it - indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazionivita@ubiassicurazioni.it. Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana, le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi d'investimento, le assicurazioni malattia (ex direttiva CEE n. 79/267), le operazioni di capitalizzazione, le operazioni di gestione di fondi pensione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989, n.3).

La Società di revisione di cui si avvale UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è KPMG con sede in Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano.

2. Conflitto di interessi

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. provvede al collocamento del presente Contratto attraverso la rete dei propri agenti e attraverso attività di brokeraggio.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è indirettamente controllata da Unione di Banche Italiane S.c.p.A., capogruppo del Gruppo UBI Banca.

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo UBI Banca, come meglio specificato alla sezione C, paragrafo 7, lettera f) della Nota Informativa.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. Si precisa che l'Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto ha una durata compresa fra un minimo di 5 ed un massimo di anni 20 e, comunque, tale da non comportare un'età a scadenza dell'Assicurato superiore a 90 anni e inferiore a 23 anni.

Il presente contratto comporta l'attivazione di una successione di prestazioni, la prima delle quali con decorrenza e durata coincidenti con quella contrattuale; le successive si attivano alle ricorrenze previste in funzione della rateazione prescelta per il pagamento del premio, con un periodo di durata fissato in progressiva diminuzione affinché le scadenze di tutte le prestazioni risultino accomunate dalla medesima data.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità; pertanto il capitale liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e della parte di premio utilizzata per la copertura della prestazione in caso di decesso.

A fronte dei Premi Unici Ricorrenti versati, l'Impresa si impegna a corrispondere una prestazione in caso di Vita dell'Assicurato a scadenza o in caso di sua premorienza come indicato ai punti 3.1 e 3.2 seguenti.

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA A SCADENZA: in caso di vita dell'Assicurato a scadenza, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati dal Contraente, una prestazione pari alla somma dei capitali acquisiti a fronte di ciascun premio versato e debitamente rivalutati fino alla data di scadenza stessa.

Il capitale assicurato si rivaluta ad ogni ricorrenza annua di polizza e fino alla data coincidente con la scadenza stessa; le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato restano acquisite in via definitiva.

Il tasso minimo garantito dall'Impresa è pari al 2%.

3.2 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE: in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, verrà liquidato ai Beneficiari designati un capitale che si ottiene aumentando di una percentuale di potenziamento, - variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale così come indicato nella tabella sotto riportata -, la somma dei capitali acquisiti con ciascun premio versato e rivalutati fino alla data di decesso.

In caso di decesso in data non coincidente con una ricorrenza di polizza, il capitale complessivamente assicurato su cui determinare il potenziamento si ottiene rivalutando fino alla data di decesso il capitale rivalutato alla ricorrenza precedente ed aggiungendo a tale importo i capitali acquisiti con eventuali premi ricorrenti o aggiuntivi versati nel corso dell'ultima annualità, rivalutati pro-rata temporis dalla data di decorrenza di ciascuna prestazione fino alla data di decesso.

La misura di rivalutazione da utilizzare per l'eventuale periodo intercorrente fra l'ultima ricorrenza di polizza e la data del decesso è quella applicabile per la rivalutazione dei contratti con anniversario nel mese in cui cade il decesso stesso.

Età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale	Percentuale di potenziamento
Fino a 45 anni	3,0%
Da 46 a 55 anni	2,5%
Da 56 anni a 65 anni	0,6%
Oltre 65 anni	0,12%

4. Premi

Premi Unici Ricorrenti – Il premio è determinato in funzione delle garanzie prestate, della loro durata ed ammontare. Il primo premio, fissato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione della Proposta è corrisposto al perfezionamento del contratto e i successivi, di importo costante, possono avvenire, a scelta del Contraente, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile; in caso di rateazione sub-annuale l'ammontare complessivo annuo non potrà essere inferiore a Euro 1.200,00, comprensivo dei diritti di polizza e quietanza.

Le rate di premio potranno essere versate, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale dell'Impresa, presso la sede dell'Intermediario cui è assegnata la Polizza, mediante:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato all'Impresa oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Impresa o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Il premio non può essere corrisposto in contanti.

L'Impresa si riserva di comunicare eventuali ulteriori modalità si rendessero in seguito disponibili.

Ad ogni ricorrenza annua di polizza, con un preavviso di almeno 60 giorni, il Contraente ha facoltà di variare la rateazione del premio o l'importo del Premio Unico Ricorrente scelto in precedenza.

E' facoltà del Contraente sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti, qualunque sia il numero degli stessi corrisposti. I capitali acquisiti con i premi versati e le relative rivalutazioni già attribuite, rimarranno in vigore fino a scadenza per il loro intero ammontare e **potranno essere riscattati in qualsiasi momento a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.**

Premi Unici Aggiuntivi - Il Contraente, alla stipula del contratto di Assicurazione o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, pagabili in unica soluzione per importi non inferiori Euro 500,00 e con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale denominata "ARMONIUM" separata dalle altre attività di UBI Assicurazioni Vita S.p.A. e disciplinata secondo quanto riportato nella successiva Sezione C.

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 Dicembre dell'anno precedente, così come determinato al punto 4. del Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Il conseguente rendimento attribuito al contratto e la misura di rivalutazione delle prestazioni, determinati in base a quanto descritto al punto 5.1, verrà applicata secondo il regime finanziario dell'interesse composto ai contratti in vigore alla ricorrenza contrattuale coincidente o successiva al 1° marzo stesso.

5.1 Misura della rivalutazione

Il rendimento da attribuire al presente contratto si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" **il rendimento trattenuto dall'Impresa pari a 0,9 punti percentuali.**

La misura di rivalutazione delle prestazioni è uguale al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

Il capitale assicurato si rivaluta ad ogni ricorrenza annua di polizza e fino alla data coincidente con la scadenza del contratto. La prima rivalutazione di ogni prestazione acquisita verrà effettuata per il periodo che intercorre fra la data di decorrenza della prestazione stessa e la successiva ricorrenza annua di polizza.

Consolidamento – I rendimenti attribuiti annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisiti in via definitiva.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate, dei valori del capitale ridotto in caso di sospensione dei premi e dei valori di riscatto.

L'impresa consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui lo stesso è informato della conclusione del contratto, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

L'Impresa si impegna ad inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del contratto stesso, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a tale data.

6.1 Conversione in rendita - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia rivalutabile pagabile, a scelta dell'interessato, in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

6.2 Differimento Automatico di scadenza - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di prorogare la scadenza dello stesso, senza il versamento di ulteriori premi, per un periodo massimo di cinque anni e purché l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni. Il differimento automatico o la sua interruzione, possono essere esercitati dal Contraente anche limitatamente ad una parte del capitale.

Il Contraente, se interessato ad una delle opzioni indicate, dovrà manifestare all'Impresa il proprio interesse entro 30 giorni dalla scadenza del contratto; nei 15 giorni successivi alla richiesta, l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

- a. Denominazione della Gestione separata: "ARMONIUM";
- b. Valuta di denominazione: Euro;
- c. La finalità della gestione è la rivalutazione periodica delle prestazioni assicurate e la garanzia di una misura minima di rivalutazione, contenendo i rischi connessi all'andamento dei mercati finanziari. A tale scopo il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con grado di affidabilità elevato denominati in Euro;
- d. Il periodo di osservazione è compreso tra l'1/1 ed il 31/12 di ogni anno;
- e. La Gestione Interna separata "Armonium" investe prevalentemente in titoli di Stato a reddito fisso, obbligazioni espresse in Euro ed in liquidità;
Il Regolamento non prevede alcun limite di investimento in determinate categorie di attivi.
- f. Situazione al 31/12/2007 dei titoli obbligazionari emessi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa di assicurazione: 2,15%;

g. Lo stile gestionale di UBI Assicurazioni Vita S.p.A. consiste nella definizione della strategia di investimento che avviene attraverso un processo che si compone di due livelli: il primo è finalizzato a definire le caratteristiche di medio lungo periodo della strategia stessa in relazione alle caratteristiche delle passività (ALM strategica), il secondo è finalizzato a monitorare l'esposizione complessiva sia nei confronti di particolari dinamiche dei mercati di riferimento sia considerando le passività in portafoglio (ALM tattica).

In tal modo UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è in grado di valutare la performance in termini di rendimento di medio lungo periodo e di rischio sostenibile per le diverse possibili strategie di investimento.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. si occupa della gestione degli attivi, mentre la revisione è affidata alla Società di certificazione KPMG S.p.A..

Per informazioni più dettagliate si rinvia al punto 3.1 Regolamento della Gestione speciale "ARMONIUM" che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Diritti di polizza

Il primo Premio Unico Ricorrente è gravato da diritti di polizza quantificati in Euro 1,00.

Diritti di quietanza

Ogni Premio Unico Ricorrente successivo al primo e ogni Premio Aggiuntivo, è gravato da diritti di quietanza quantificati in Euro 1,00.

Se il versamento del Premio Unico Aggiuntivo avviene alla stipula del contratto, contestualmente al primo Premio Ricorrente, i diritti di Euro 1,00 verranno applicati solo a quest'ultimo.

Costi per spese di acquisizione e di gestione

La parte di premio trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del contratto, varia in funzione del cumulo dei premi complessivamente versati (Premi Unici Ricorrenti e Premi Unici Aggiuntivi) compreso quello in pagamento.

A seguito della eventuale liquidazione di riscatti parziali, il cumulo dei premi complessivamente versati – cui viene fatto riferimento per l'individuazione della percentuale di spesa da applicare ai premi successivi a tale data – verrà proporzionalmente ridotto.

La tabella sottostante riassume i costi sopra indicati:

Costi per spese di acquisizione e gestione	Cumulo Premi Unici
4,9%	DA EURO 100,00 A EURO 4.999,99
3,9%	DA EURO 5.000,00 A EURO 9.999,99
2,9%	DA EURO 10.000,00 A EURO 14.999,99
2,4%	DA EURO 15.000,00 A EURO 49.999,99
1,9%	DA EURO 50.000,00 A EURO 99.999,99
1,4%	OLTRE EURO 100.000,00
Diritti di Polizza	
Euro 1,00	
Diritti di quietanza	
Euro 1,00	

I costi applicati al premio effettivamente versato dal Contraente saranno riportati nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2 Costi per riscatto

Qualora il riscatto venga esercitato prima che siano trascorse quattro intere annualità dalla decorrenza del contratto, il valore dello stesso verrà penalizzato nella misura sottoriportata, calcolata sulla base dell'annualità nella quale il riscatto viene richiesto:

Annualità di richiesta del riscatto	Percentuale di penalizzazione
1° annualità	Non ammesso
2° annualità	0,75%
3° annualità	0,50%
4° annualità	0,25%
Annualità successive	0%

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Dal rendimento realizzato dalla Gestione speciale "Armonium" l'Impresa trattiene il seguente rendimento:

Punti percentuali prelevati dal rendimento realizzato	0,90%
--	--------------

L'Impresa preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Speciale Armonium, riconducibili alle spese specifiche degli investimenti e alle attività di certificazione, pari per il periodo di osservazione 1/1/2007 – 31/12/2007, allo 0,000% della giacenza media delle attività in portafoglio; negli ultimi tre esercizi la media di tale valore è stata pari allo 0,001%.

9. Regime fiscale e legale

9.1 Imposte sui premi

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni.

9.2 Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati per il presente contratto non sono né detraibili né deducibili.

9.3 Tassazione delle somme assicurate

In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa, le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.
- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato:
 - **se corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali:**
 - **in forma di capitale** sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5% applicata alla differenza tra l'importo da liquidarsi e l'ammontare dei premi pagati. L'imposta viene calcolata tenendo conto degli elementi di rettifica di cui all'Art. 14 comma 1 bis del D.Lgs. 47/2000;
 - **in forma di rendita** sono soggette:
 - all'imposta sostitutiva di cui sopra applicata al capitale maturato, al netto dei premi pagati, al momento della sua conversione in rendita vitalizia;
 - all'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,5% sulle rate di rendita in erogazione, limitatamente al rendimento finanziario maturato su ciascuna di essa.
 - **se corrisposte a soggetti esercenti attività di impresa, a seguito di contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale:**
 - **in forma di capitale o forma di rendita**, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di capitale, fermo restando la tassazione direttamente in capo al percettore.

9.4. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

9.5. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Polizza, firmata dall'Impresa, sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, se persona diversa dal Contraente.

A condizione che sia stato corrisposto il premio pattuito le garanzie entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione, o dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se successiva. Qualora il versamento del primo premio avvenga successivamente alla conclusione e alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

11.1 Risoluzione - È facoltà del Contraente risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; in tal caso, **purchè sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza**, il Contraente potrà esercitare il diritto al riscatto calcolato secondo quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

11.2 Sospensione - È altresì facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento mantenendo in vigore un capitale ridotto, determinato in base a quanto descritto al successivo punto 12, che continuerà a godere delle rivalutazioni annuali fino alla data di scadenza.

11.3 Riattivazione - Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione del contratto sospeso scegliendo se versare o non versare i premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del premio e da tale data le relative prestazioni acquisite verranno rivalutate ad ogni successiva ricorrenza di polizza.

12. Riscatto e riduzione

12.1 Riscatto totale – Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere la risoluzione dello stesso e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale complessivo rivalutato all'ultima ricorrenza annua che precede la data di richiesta del riscatto, rivalutato ulteriormente per il periodo intercorrente fra detta ricorrenza e la data di richiesta stessa ed aggiungendo a tale importo i capitali acquisiti con eventuali Premi Unici Ricorrenti o Aggiuntivi versati nel corso dell'ultima annualità, rivalutati pro-rata temporis dalla data di effetto di ciascuna prestazione fino alla data di richiesta del riscatto stesso.

La misura di rivalutazione da utilizzare per quest'ultimo periodo è quella applicabile per la rivalutazione dei contratti con anniversario nel mese in cui viene richiesto il riscatto.

Qualora il riscatto venga richiesto **prima che siano trascorse quattro intere annualità dalla decorrenza** del contratto, al valore maturato sopra descritto verrà applicata una **penalizzazione** nella misura riportata al precedente punto 8.1.2.

12.2 Riscatto parziale – Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere, per un massimo di due volte fra una ricorrenza annua di polizza e la successiva, un riscatto parziale secondo le modalità previste per il riscatto totale. Il riscatto parziale è concesso per importi minimi pari a Euro 1.000,00 per la parte riscattata e a condizione che la parte residua di prestazioni ammonti almeno a Euro 1.000,00.

La penalità indicata per il riscatto totale, sarà applicata limitatamente alla parte di capitale riscattato.

Il capitale residuo, inteso come differenza fra il capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprensivo della eventuale penalizzazione, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza.

Il riscatto parziale non pregiudica la possibilità di continuare il piano dei versamenti o di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il cumulo dei premi, da considerare per l'individuazione dell'aliquota per spese di acquisizione e gestione da applicare al premio in pagamento, subirà la medesima riduzione in termini percentuali, di quella subita dalla prestazione in conseguenza del riscatto.

Per qualsiasi informazione su detti valori, il Contraente potrà rivolgersi a UBI Assicurazioni Vita S.p.A. – Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Liquidazioni - , P.le F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano – Tel. 02 49980513 Fax 0249980230 e-mail: serviziovita@ubiassicurazioni.it, il quale fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni richieste.

12.3 Riduzione - In caso di interruzione del pagamento dei premi, le prestazioni assicurate acquisite con i premi versati fino alla data di sospensione e comprensive delle debite rivalutazioni, resteranno in vigore per il loro intero ammontare continuando a godere delle successive rivalutazioni annuali.

Occorre tenere presente che l'operazione di riscatto e di riduzione comporta una diminuzione dei risultati economici sperati e se esercitato nei primi anni di durata contrattuale, esiste la possibilità che i valori di riscatto risultino inferiori ai premi versati.

Il Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F. riporta l'evoluzione delle prestazioni ridotte in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati e del valore di riscatto che potranno essere confrontati con i premi ivi indicati per una corretta valutazione sulle conseguenze che comporta la risoluzione anticipata del contratto.

I valori di riscatto e di riduzione puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo in forma personalizzata.

13. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

**UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente le somme eventualmente versate.

14. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

**UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione del recesso quale risulta dal timbro postate di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa rimborsa al Contraente il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle appendici.

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti vengono effettuati dall'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna della documentazione prevista all'Articolo 24 delle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile all'Articolo 2952, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa UBI Assicurazioni Vita S.p.A. – Revisione Interna – P.le F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano – fax 02 49980492 – email: reclami@ubiassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile

Su richiesta del cliente, UBI Assicurazioni Vita S.p.A. si impegna a consegnare in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata "Armonium" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tale documentazione è disponibile inoltre sul sito Internet dell'Impresa all'indirizzo www.ubiassicurazioni.it.

20. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata anche qualora tali variazioni intervengano a seguito di modifiche nella legislazione applicabile al contratto.

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa riportante le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con evidenza di eventuali premi in arretrato, e degli effetti derivanti dal mancato pagamento degli stessi;
- valore di eventuali riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium" e tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dall'Impresa.

21. Comunicazioni del Contraente all'Impresa

Il Contraente in base all'Art. 1926 del Codice Civile dovrà comunicare all'Impresa eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato eventualmente intervenuti in corso di contratto.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premi, durata, periodicità di versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'Isvap e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%. Da tale rendimento, decurtando il tasso trattenuto dall'Impresa pari allo 0,9% in base a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, si ottiene il rendimento attribuito al contratto.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono conto pertanto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'Isvap sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- Età dell'Assicurato: anni 45
- Durata: anni 15
- Sesso: qualunque
- Premio unico Ricorrente: Euro 2.400,00
- Periodicità di versamento: annuale

Anni trascorsi	Premio Unico Ricorrente	Cumulo dei premi unici Ricorrenti	Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto ¹ alla fine dell'anno	Capitale ridotto a scadenza
1	2.400,00	2.400,00	2.338,58	2.324,63	2.307,20	3.067,31	3.067,31
2	2.400,00	4.800,00	4.723,94	4.695,76	4.672,28	6.074,47	6.074,47
3	2.400,00	7.200,00	7.181,60	7.138,77	7.120,92	9.053,69	9.053,69
4	2.400,00	9.600,00	9.688,42	9.630,64	9.630,64	11.974,49	11.974,49
5	2.400,00	12.000,00	12.270,00	12.196,82	12.196,82	14.867,85	14.867,85
6	2.400,00	14.400,00	14.903,21	14.814,32	14.814,32	17.704,48	17.704,48
7	2.400,00	16.800,00	17.601,39	17.496,41	17.496,41	20.499,84	20.499,84
8	2.400,00	19.200,00	20.353,54	20.232,15	20.232,15	23.240,38	23.240,38
9	2.400,00	21.600,00	23.160,74	23.022,60	23.022,60	25.927,19	25.927,19
10	2.400,00	24.000,00	26.024,07	25.868,86	25.868,86	28.561,31	28.561,31
11	2.400,00	26.400,00	28.944,68	28.772,05	28.772,05	31.143,79	31.143,79
12	2.400,00	28.800,00	31.923,69	31.733,30	31.733,30	33.675,63	33.675,63
13	2.400,00	31.200,00	34.962,29	34.753,77	34.753,77	36.157,82	36.157,82
14	2.400,00	33.600,00	38.061,66	37.834,65	37.834,65	38.591,35	38.591,35
15	2.400,00	36.000,00		40.977,00	40.977,00	40.977,00	40.977,00

¹ Coincide con il "Capitale Ridotto a scadenza" in quanto rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino alla scadenza al tasso minimo garantito del 2%.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di quattro annualità di premio.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Rendimento trattenuto dall'Impresa: 0,9%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,10%
- Età dell'Assicurato: anni 45
- Durata: anni 15
- Sesso: qualunque
- Premio unico Ricorrente: Euro 2.400,00
- Periodicità di versamento: annuale

Anni trascorsi	Premio Unico Ricorrente	Cumulo dei premi unici Ricorrenti	Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto ² alla fine dell'anno	Capitale ridotto ³ a scadenza
1	2.400,00	2.400,00	2.363,80	2.349,70	2.332,08	3.100,39	3.602,75
2	2.400,00	4.800,00	4.800,88	4.772,25	4.748,39	6.173,41	7.097,18
3	2.400,00	7.200,00	7.338,38	7.294,62	7.276,38	9.251,34	10.522,20
4	2.400,00	9.600,00	9.954,55	9.895,18	9.895,18	12.303,41	13.844,23
5	2.400,00	12.000,00	12.676,70	12.601,09	12.601,09	15.360,66	17.099,95
6	2.400,00	14.400,00	15.483,23	15.390,89	15.390,89	18.393,53	20.257,77
7	2.400,00	16.800,00	18.389,22	18.279,54	18.279,54	21.417,40	23.336,44
8	2.400,00	19.200,00	21.385,29	21.257,74	21.257,74	24.418,47	26.322,54
9	2.400,00	21.600,00	24.474,24	24.328,27	24.328,27	27.397,58	29.218,86
10	2.400,00	24.000,00	27.658,95	27.493,98	27.493,98	30.355,58	32.028,09
11	2.400,00	26.400,00	30.942,38	30.757,83	30.757,83	33.293,27	34.752,85
12	2.400,00	28.800,00	34.327,60	34.122,86	34.122,86	36.211,46	37.395,68
13	2.400,00	31.200,00	37.817,76	37.592,21	37.592,21	39.110,93	39.959,05
14	2.400,00	33.600,00	41.416,12	41.169,10	41.169,10	41.992,49	42.445,35
15	2.400,00	36.000,00		44.856,88	44.856,88	44.856,88	44.856,88

² Rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso minimo garantito del 2%.

³ Rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino alla scadenza al tasso di rendimento finanziario ipotizzato.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Direttore Generale

Riccardo Cervellin



3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1. – Obblighi dell’Impresa

Gli obblighi dell’Impresa risultano esclusivamente dalla polizza, dagli allegati, dalle appendici rilasciate dall’Impresa stessa, nonché dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 2. – Conflitto di interessi

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. provvede al collocamento del presente Contratto attraverso la rete dei propri agenti e attraverso attività di brokeraggio.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è indirettamente controllata da Unione di Banche Italiane S.c.p.A., capogruppo del Gruppo UBI Banca.

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo UBI Banca, come meglio specificato alla sezione C, paragrafo 7, lettera f) della Nota Informativa.

In ogni caso l’Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. Si precisa che l’Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

Articolo 3. – Prestazioni assicurate

In caso di vita dell’Assicurato a scadenza, verrà corrisposto ai Beneficiari designati un capitale pari alla somma delle prestazioni acquisite con ciascun premio versato, debitamente rivalutate secondo quanto riportato nei successivi Articoli 14. e 15..

In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, verrà corrisposto ai Beneficiari designati un capitale pari alla somma delle prestazioni acquisite con ciascun premio versato, rivalutate fino alla data del decesso secondo quanto riportato nei successivi Articoli 14. e 15., aumentato di una percentuale di potenziamento determinata in funzione dell’età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale così come previsto nella successiva tabella.

Età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale	Percentuale di potenziamento
Fino a 45 anni	3,0%
Da 46 a 55 anni	2,5%
Da 56 anni a 65 anni	0,6%
Oltre 65 anni	0,12%

Articolo 4. – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all’Impresa o contenute in un valido testamento.

Articolo 5. – Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Articolo 6. – Limiti di età e durata

L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione è compresa tra 18 e 85 anni, a scadenza non potrà essere superiore ai 90 anni.

La durata dell'assicurazione è fissata tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 20 anni con possibilità di versamento di Premi Unici Ricorrenti o Aggiuntivi nell'ambito di tale durata.

Articolo 7. – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore o dalla sua riattivazione, l'Assicurazione è incontestabile per reticenza o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella Proposta di assicurazione sulla Vita e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica dell'età dell'Assicurato quando quella denunciata risulti errata.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica delle somme dovute in base ai dati reali.

Articolo 8. – Versamento dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi

Premi Unici Ricorrenti

A fronte delle prestazioni assicurate, il Contraente verserà periodicamente ed in via anticipata all'Impresa un Premio Unico Ricorrente, mediante:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato all'Impresa oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Impresa o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Il premio non può essere corrisposto in contanti.

L'Impresa si riserva di comunicare eventuali ulteriori modalità si rendessero in seguito disponibili.

La corresponsione dei Premi Unici Ricorrenti di importo costante, pagabili per il numero di anni di durata del contratto ma non oltre la morte dell'Assicurato, può avvenire, a scelta del Contraente, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

E' ammesso un periodo di dilazione di 30 giorni senza interessi aggiuntivi, trascorso il quale, se il premio non risulta corrisposto, il contratto viene sospeso secondo quanto indicato all'Articolo 15.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 1.200,00 annui. In caso di versamento frazionato nel corso dell'anno, l'ammontare complessivo non potrà essere inferiore al suddetto importo minimo annuale e gli importi di premio, relativi al frazionamento, dovranno comunque essere costanti.

Gli importi di premio sono comprensivi delle spese trattenute dall'Impresa per l'acquisizione e la gestione del contratto di Assicurazione quantificate nel successivo Articolo 9 – Costi per spese di acquisizione e di gestione del contratto, nonché dei diritti di polizza o dei diritti di quietanza quantificati in Euro 1,00 per ogni premio versato.

Premi Unici Aggiuntivi

Il Contraente, alla stipula del contratto di Assicurazione o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata, ha la facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, pagabili in unica soluzione per importi non inferiori a Euro 500,00, comprensivi dei caricamenti di cui al successivo Articolo 9 e dei diritti di quietanza quantificati in Euro 1,00. Se il versamento del premio unico aggiuntivo avviene alla

stipula del contratto, contestualmente al primo premio ricorrente, i diritti di Euro 1,00 verranno applicati solo su quest'ultimo.

I Premi Unici Aggiuntivi potranno essere corrisposti con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

Articolo 9. – Caricamento per spese di acquisizione e di gestione del contratto

La parte di premio trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, varia in funzione del cumulo dei premi complessivamente versati (Premi Unici Ricorrenti e Premi Aggiuntivi) compreso quello in pagamento.

La percentuale di spesa applicata a ciascun premio in pagamento al netto dei diritti, è pari a:

CUMULO PREMI UNICI	PERCENTUALI DI SPESA
DA EURO 100,00 A EURO 4.999,99	4,9%
DA EURO 5.000,00 A EURO 9.999,99	3,9%
DA EURO 10.000,00 A EURO 14.999,99	2,9%
DA EURO 15.000,00 A EURO 49.999,99	2,4%
DA EURO 50.000,00 A EURO 99.999,99	1,9%
OLTRE EURO 100.000,00	1,4%

A seguito della eventuale liquidazione di riscatti parziali, il cumulo dei premi complessivamente versati – cui viene fatto riferimento per l'individuazione della percentuale di spesa – verrà proporzionalmente ridotto.

Articolo 10. – Attivazione delle prestazioni assicurate

Il piano assicurativo, realizzato attraverso la forma di "Assicurazione Mista Potenziata a capitale rivalutabile annualmente ed a Premi Unici Ricorrenti", prevede l'attivazione di una successione di prestazioni atte alla costituzione di un capitale da liquidarsi alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza dell'Assicurato. L'attivazione della prima prestazione avviene alla decorrenza riportata sul documento di polizza e la sua durata coincide con quella contrattuale; le successive si attivano alle ricorrenze previste in funzione della rateazione prescelta per il pagamento del premio, con un periodo di durata fissato in progressiva diminuzione (calcolata in anni e giorni) affinché le scadenze di tutte le prestazioni risultino accomunate dalla medesima data.

Il capitale iniziale assicurato a fronte di ciascun Premio versato, è pari al premio stesso al netto dei diritti e delle spese indicate precedentemente nonché della parte di premio utilizzata dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità, pari allo 0,1% del premio stesso.

PARTE SECONDA – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Articolo 11. – Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Polizza, firmata dall'Impresa, sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, se persona diversa dal Contraente.

A condizione che sia stato corrisposto il premio pattuito le garanzie entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione, o dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se successiva. Qualora il versamento del primo premio avvenga successivamente alla conclusione e alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Articolo 12. – Revoca

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di assicurazione sulla Vita mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Impresa rimborsa al Contraente le somme eventualmente versate.

Articolo 13. – Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa entro 30 giorni dalla sua conclusione, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione del recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa rimborserà al Contraente il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

PARTE TERZA – REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO

Articolo 14. – Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale "ARMONIUM", (riportato al punto 3.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione) attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente, così come determinato al punto 4. del Regolamento.

Misura della rivalutazione

Il rendimento da attribuire al presente contratto si ottiene sottraendo 0,9 punti percentuali dal 100% del rendimento realizzato dalla Gestione "Armonium".

La misura di rivalutazione delle prestazioni è pari al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

La rivalutazione verrà applicata secondo il regime finanziario dell'interesse composto ai contratti in vigore alla ricorrenza contrattuale coincidente o successiva al 1° marzo di ciascun anno, nella misura sopra indicata e comporterà l'aumento a totale carico dell'Impresa, della Riserva matematica calcolata a tale ricorrenza.

Articolo 15. – Modalità di rivalutazione del Capitale Assicurato

Ad ogni anniversario di polizza e fino alla scadenza del contratto, il capitale rivalutato alla ricorrenza precedente, acquisito a fronte di ciascun premio versato fino a tale data, viene rivalutato per il periodo di un anno in base alla "Misura di Rivalutazione" sopra indicata; il capitale iniziale acquisito a fronte di eventuali premi unici ricorrenti o aggiuntivi versati nel corso dell'ultima annualità, viene rivalutato per il periodo intercorrente fra la data di decorrenza di ogni singola prestazione e la ricorrenza annuale di rivalutazione.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale e in data non coincidente con una ricorrenza di polizza, il capitale complessivamente assicurato su cui determinare l'importo di potenziamento di cui all'Articolo 3., si ottiene rivalutando fino alla data di decesso ed in base alla misura di rivalutazione, il capitale rivalutato alla ricorrenza precedente ed aggiungendo a tale importo i capitali acquisiti con eventuali premi unici ricorrenti o aggiuntivi, versati nel corso dell'ultima annualità, rivalutati pro-rata temporis dalla data di effetto di ciascuna prestazione fino alla data di decesso.

La misura di rivalutazione da utilizzare per quest'ultimo periodo è quella applicabile ai contratti aventi ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Le rivalutazioni attribuite annualmente restano acquisite in via definitiva.

Articolo 16. – Interruzione del pagamento dei premi

Trascorso il periodo di 30 giorni concessi come dilazione per il pagamento dei premi o nel caso in cui il Contraente si avvalga, in qualsiasi momento, della facoltà di richiedere l'interruzione del pagamento, il contratto viene sospeso e i capitali assicurati acquisiti con i premi versati fino alla data di sospensione e comprensivi delle debite rivalutazioni, resteranno in vigore per il loro intero ammontare continuando a godere delle successive rivalutazioni annuali.

L'interruzione del pagamento dei premi ricorrenti non pregiudica la possibilità di versare Premi Unici Aggiuntivi.

Articolo 17. – Riattivazione

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione del contratto di Assicurazione scegliendo se versare o non versare tutti i premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del premio e da tale data le relative prestazioni acquisite verranno rivalutate ad ogni successiva ricorrenza in base a quanto contenuto nei precedenti Articoli 14. e 15.

Articolo 18. – Variazione dell'importo del Premio Unico Ricorrente o della rateazione inizialmente prescelta

Il Contraente può chiedere di modificare, alla ricorrenza annua di polizza, la rateazione prescelta o l'importo del Premio Unico Ricorrente nei limiti di quanto stabilito al precedente Articolo 8. Dal momento in cui il Premio subirà una variazione, l'ammontare del nuovo importo costituisce il nuovo Premio Unico Ricorrente dovuto dal Contraente per la residua durata contrattuale.

Per esercitare tale facoltà, il Contraente dovrà far pervenire la richiesta all'Impresa almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale.

Articolo 19. – Cessione – pegno – vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità con quanto disposto all'Articolo 2805 del C.C., l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente polizza.

Articolo 20. – Prestiti

La presente assicurazione non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 21. – Informativa periodica

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa riportante le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con evidenza di eventuali premi in arretrato, ed effetti derivanti dal mancato pagamento degli stessi;
- valore di eventuali riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium" e tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa.

Articolo 22. – Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere, previa richiesta scritta, un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE QUARTA – ESTINZIONE DEL CONTRATTO E OPZIONI A SCADENZA

Articolo 23. – Riscatto

Riscatto totale

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato alla data di richiesta del riscatto stesso.

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale rivalutato alla data di richiesta le seguenti percentuali di penalizzazione determinate sulla base dell'annualità nella quale viene richiesto il riscatto stesso:

Annualità di richiesta del riscatto	Percentuale di penalizzazione
2° annualità	0,75%
3° annualità	0,50%
4° annualità	0,25%
Annualità successive	0%

Il capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto si ottiene rivalutando, pro-rata temporis e in base alla misura indicata all'articolo 14., il capitale in vigore alla ricorrenza precedente ed aggiungendo a tale importo i capitali acquisiti nell'ultima annualità, rivalutati per il periodo che intercorre fra la data di ciascuna attivazione e la data di richiesta stessa.

Riscatto parziale

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere, per un massimo di due volte fra una ricorrenza annua di polizza e la successiva, un riscatto parziale secondo le modalità previste per il riscatto totale. Il riscatto parziale è concesso per importi minimi pari a Euro 1.000 per la parte riscattata e Euro 1.000 per la parte residua di prestazione.

La penalità indicata per il riscatto totale, sarà applicata limitatamente alla parte di capitale riscattato.

Il capitale residuo, inteso come differenza fra il capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprensivo della eventuale penalizzazione, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza in base a quanto indicato agli Articoli 14. e 15..

Il riscatto parziale non pregiudica la possibilità di continuare il piano dei versamenti o di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il cumulo dei premi da considerare per l'individuazione dell'aliquota per spese di acquisizione e gestione da applicare al premio in pagamento, subirà la medesima riduzione, in termini percentuali, di quella subita dalla prestazione in conseguenza del riscatto.

Articolo 24. – Pagamenti dell’Impresa

Per tutti i pagamenti dell’Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, tramite la rete distributiva o direttamente all’Impresa con raccomandata A/R, i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ogni tipologia di liquidazione, i documenti da trasmettere all’Impresa sono i seguenti:

liquidazione a scadenza del contratto

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale, nonché (se l’Assicurato è diverso dal Beneficiario) di un documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato stesso anche in forma di autocertificazione;
- nel caso di Beneficiari minori o privi di capacità ad agire, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore a riscuotere la somma dovuta;

liquidazione per riscatto totale o parziale

- richiesta di liquidazione da parte del Contraente;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale, nonché (se l’Assicurato è diverso dal Contraente) di un documento (anche in forma di autocertificazione) comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato stesso;

liquidazione per decesso dell’Assicurato

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto;
- certificato di morte dell’Assicurato;
- copia autentica del testamento pubblicato e atto di notorietà in cui risulti che il testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato e nel quale siano indicati le generalità e la capacità giuridica degli eredi;
- in mancanza di testamento, atto di notorietà dove risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché (se Beneficiari sono gli eredi legittimi) le generalità e la capacità giuridica degli eredi, con la specifica che tali eredi sono gli unici e non esistono altri soggetti che rivestono tale ruolo;
- per ogni Beneficiario di polizza, fotocopia del codice fiscale e di un documento identificativo valido;
- nel caso di Beneficiari minori o privi di capacità ad agire, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore a riscuotere la somma dovuta;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dall’Impresa.

Per tutti i pagamenti (escluso il riscatto parziale) dovrà essere restituito all’Impresa l’originale di polizza e le relative appendici (o in mancanza, autocertificazione attestante lo smarrimento) e la richiesta di liquidazione dovrà indicare le modalità di pagamento prescelto nonché, in caso di bonifico, le coordinate bancarie complete.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa esegue i pagamenti mediante assegno circolare o bonifico bancario o altra modalità concordata, entro 30 giorni dalla data in cui la documentazione completa risulta pervenuta alla rete distributiva o all’Impresa se inviata direttamente alla stessa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario dell’Impresa.

Articolo 25. – Opzioni a scadenza

L’Impresa si impegna ad inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza del contratto stesso, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a scadenza.

Conversione in rendita - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di convertire il capitale a scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia rivalutabile pagabile, a scelta dell'interessato, in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Differimento Automatico di scadenza - Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di prorogare la scadenza del contratto, senza il versamento di ulteriori premi, per un periodo massimo di cinque anni e purché l'età al termine del differimento non risulti superiore a 90 anni. Il differimento automatico o la sua interruzione, possono essere esercitati dal Contraente anche limitatamente ad una parte del capitale.

Il Contraente, se interessato ad una delle opzioni indicate, dovrà manifestare all'Impresa il proprio interesse entro 30 giorni dalla scadenza del contratto; nei 15 giorni successivi alla richiesta l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa scheda sintetica, Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione.

PARTE QUINTA – LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Articolo 26. – Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 27. – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di residenza o di domicilio del Consumatore.

Articolo 28. – Modifica alle Condizioni di Assicurazione

L'Impresa si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

Articolo 29. – Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

3.1 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell’Impresa, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene riportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell’anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell’Impresa.
7. L’Impresa si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

4. GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

ASSICURATO: : Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

BENEFICIARIO/I: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente e l'Assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si considera l'evento assicurato.

CERTIFICAZIONE: verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale "Armonium".

CONSOLIDAMENTO: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, è definitivamente acquisito dal contratto; conseguentemente le prestazioni possono solo aumentare e mai diminuire.

CONSUMATORE: Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro l'Impresa.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.

COSTI: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e, laddove previsto dal contratto, sul valore liquidabile per riscatto o sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO: data da cui decorre l'attivazione della prima prestazione che entra in vigore a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio.

DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA: facoltà concessa al Contraente di differire ad una successiva scadenza il godimento della prestazione.

DURATA DEL CONTRATTO: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a scadenza, di percepire il capitale.

ETA' CONTRATTUALE: età dell'Assicurato riferita alla data di decorrenza dell'Assicurazione; essa si determina per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero, la frazione uguale o superiore ai sei mesi.

GESTIONE SPECIALE (O SEPARATA): è l'insieme delle attività, a copertura degli obblighi assunti in base a contratti di tipo rivalutabile, che l'Impresa gestisce, con la denominazione di "ARMONIUM", separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal Regolamento.

IMPRESA: UBI Assicurazioni Vita S.p.A. con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

OPZIONE: clausola del contratto secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

POLIZZA: documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di Assicurazione.

PREMIO UNICO RICORRENTE: l'importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi; ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

RECESSO: diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme versate.

RENDITA VITALIZIA: prestazione assicurativa che prevede il pagamento di una somma periodica, fintantoché l'Assicurato è in vita.

REVERSIBILITA': clausola che prevede, in caso di morte dell'Assicurato nel periodo di corresponsione di una rendita, l'attribuzione della stessa, per intero o in parte, ad altra persona, finché questa è in vita.

REVOCA: diritto del Proponente di annullare la Proposta di Assicurazione sulla Vita presentata all'Impresa, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già versate.

RISCATTO: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

RISERVA MATEMATICA: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

RIVALUTAZIONE: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della Gestione Speciale "Armonium".

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

a. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Impresa deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** - contenuto nella Proposta (Mod. UBI Ass. 314) - per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Impresa, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

b. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁸ dalla nostra Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure informatiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Impresa, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa; a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁹; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

c. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Impresa o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono uti-

lizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro responsabile.

Titolare del trattamento è l'Impresa stessa, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, con sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12.

Responsabile, pro tempore, è il dott. Umberto Auxilia, domiciliato presso l'Impresa stessa in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12.

Può rivolgersi, per tutto ciò, al: Servizio Segreteria Societaria - Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149 Milano - Tel. 02499801 - fax 0249980497 - segreteria.societaria@ubiassicurazioni.it¹¹.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Impresa e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".

Note

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino)
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. D), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel Contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui sino affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel Contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel Contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e tematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia la nota 10);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Impresa (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurative e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24

dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi amatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caracci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

N.B.: L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

SPAZIO RISERVATO ALLA PROPOSTA

SPAZIO RISERVATO ALLA PROPOSTA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA

Data ultimo aggiornamento: 1° marzo 2008.



UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Società facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - Tel. 0249980.1 Fax 0249980498 - Capitale Sociale € 49.721.776 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n° Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 08869370158 - Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana; le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE N. 79/267); le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3).